

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
GRUPPO CONSILIARE

CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO

sottoscritto dal

- Gruppo consiliare presso il Consiglio regionale della Campania (C.F.), rappresentato dal Coordinatore amministrativo del Gruppo, sig. nato a il (Cod. Fiscale) domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede del Gruppo sito in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/13

e

- il/la Sig./Sig.ra
(C.F.) nato/a
a il residente a
..... Via (.....)
c.a.p.

premesse che:

- l'art. 1, comma 2, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Legge Finanziaria 2013) attribuisce al Settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure istruttorie a supporto dei gruppi consiliari e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2012;
- l'art. 1, comma 3 della l.r. 5/2013 prevede che detti contratti siano trasmessi al Settore Amministrazione per la dovuta istruttoria;
- con deliberazione n. del , l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha adottato il disciplinare recante la procedura che i gruppi consiliari devono seguire per la stipula dei contratti con i propri collaboratori a supporto delle attività politiche del gruppo;
- con la medesima deliberazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha approvato lo schema di contratto di diritto privato a tempo determinato;
- in data è stato acquisito dai competenti uffici del Consiglio regionale lo schema tipo di contratto con relativi allegati inoltrato in data

vista

la dichiarazione resa dal/della Sig.re/Sig.ra ai sensi del d.lgs. 445/2000 circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal Disciplinare approvato con la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza sopra indicata, nonché l'insussistenza dei motivi di incompatibilità previsti dallo stesso Disciplinare.

visto

il curriculum del Sig.re/Sig.ra sottoscritto ai sensi del d. lgs. 445/2000, che forma parte integrante del presente contratto,

tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Gruppo consiliare regionale del Campania..... affida, su base fiduciaria *intuitu personae*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 maggio 2013, n. 5, al/alla Sig./Sig.ra per lo svolgimento delle seguenti attività di diretta collaborazione con il gruppo consiliare nell' interesse e nell'ambito del Gruppo consiliare stesso:

.....
.....
.....
.....

Il presente contratto decorre dal ed ha termine il

Il rapporto di lavoro, in deroga all'art. 2119 del Codice civile può essere risolto, da ciascuna delle parti senza diritto di preavviso, in qualsiasi momento.

In ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare. Il rapporto di lavoro può risolversi inoltre, senza diritto di preavviso, nel caso in cui la variazione della composizione del gruppo si riflette in diminuzione sul budget a disposizione del gruppo.

Art. 2

Il/La Sig./Sig.ra per tutta la durata del contratto, opererà alle dipendenze del Gruppo consiliareper lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo consiliare stesso.

La sede di lavoro è a Napoli.

Il/La Sig./Sig.ra si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto/a al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

E' tenuto/a altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 241/90 e s.m.i., nonché alla L. 196/03 e s.m.i., alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per il Consiglio regionale della Campania, ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il dipendente si impegna a svolgere le attività e le funzioni di cui ai precedenti articoli a tempo pieno e con impegno esclusivo.

E' preclusa in ogni caso la possibilità di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

Art. 4

Il trattamento economico è onnicomprensivo ed è determinato in euro (in lettere) annui lordi oltre gli oneri a carico della amministrazione. Tale trattamento economico è corrisposto dal Consiglio regionale per conto del Gruppo consiliare, in tredici mensilità posticipate.

Vengono garantite le coperture assicurative vigenti a norma di legge nonché la polizza infortuni derivanti da rischi professionali.

E' escluso ogni trattamento economico accessorio o fringe-benefit non espressamente previsto.

Art. 5

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, all'INPS gestione separata nel rispetto della vigente normativa.

I dipendenti iscritti all'Albo dei Giornalisti (registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti) che svolgono attività lavorative di natura giornalistica sono iscritti ai fini pensionistici all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani.

I dipendenti iscritti in altri Albi professionali previsti dalla legge sono iscritti ai fini pensionistici alla relativa cassa di previdenza.

Art. 6

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle attività e funzioni affidate. In ogni caso il dipendente è tenuto a prestare servizio almeno per 36 ore settimanali articolate, di norma, su 5 giorni. E' comunque garantito il riposo settimanale.

Art. 7

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente di 32 giorni di ferie (comprensivi delle quattro festività sopresse).

A prescindere dall'articolazione dell'orario settimanale di servizio, il computo dei giorni di ferie è riferito sempre a cinque giorni settimanali.

Nel caso di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Art. 8

In caso di assenza per malattia, infortunio e malattie dovute a causa di servizio trovano applicazione le norme vigenti in materia.

In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico che con il presente contratto si affida non può superare la data di scadenza del contratto stesso.

Trova applicazione la normativa in materia di congedi parentali.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile.

Art. 10

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale.

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 641/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella 10).

Art. 11

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal contraente per la stipulazione del presente contratto è soggetta alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e di cui all' art.18 d.l. 83/2012 convertito nella L.134/2012.

Letto approvato e sottoscritto in Napoli il

Per il Gruppo consiliare regionale
Il Coordinatore del Gruppo consiliare regionale
Il/La contraente: Sig.re/Sig.ra

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile le clausole espressamente previste di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5.

La/Il contraente: Sig.re/Sig.ra